

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SESTA SEZIONE PENALE
Depositata in Cancelleria oggi
Numero di raccolta generale 27514/2025
Roma, li. 25/07/2025



REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SESTA SEZIONE PENALE

Composta da
Pierluigi Di Stefano
Maria Silvia Giorgi
Martino Rosati
Paola Di Nicola Travaglini
Debora Tripicciono
ha pronunciato la seguente

- Presidente -

Sent. n. sez. 715/2025
CC - 12/05/2025
R.G.N. 4427/2025

- Relatore -

SENTENZA

sui ricorsi proposti da

- 1) Fiordaliso Giovanni nato a Reggio Calabria il 01/02/1978
- 2) De Giuseppe Caterina nato a Reggio Calabria il 04/04/1979
- 3) Fiordaliso Francesco nato a Torino il 28/09/2016
- 4) Branca Filomena nato a Reggio Calabria il 20/01/1960

avverso il decreto emesso il 24 ottobre 2023 dalla Corte d'appello di Reggio Calabria

Visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi;
udita la relazione svolta dal Consigliere Debora Tripicciono;
lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Alessandro Cimmino, che ha concluso per l'annullamento senza rinvio del decreto impugnato nei confronti di Branca Filomena limitatamente alla confisca del 50% del buono postale n. 92138502; per l'annullamento con rinvio del decreto impugnato nei confronti di Fiordaliso Giovanni; per l'inammissibilità dei ricorsi di De Giuseppe Caterina e di Fiordaliso Francesco:

RILEVATO IN FATTO

1. Con il decreto impugnato la Corte di appello di Reggio Calabria, ritenuta la pericolosità sociale di Giovanni Fiordaliso ai sensi degli artt. 1, lett. b) e 4, lett. i-bis, d. lgs. n. 159 del 2011, ha revocato la confisca di prevenzione dei beni specificamente indicati in dispositivo, confermando la confisca degli ulteriori beni disposta dal Tribunale di Reggio Calabria nei confronti del proposto Giovanni Fiordaliso e dei terzi Caterina De Giuseppe, Francesco Fiordaliso e Filomena Branca rispettivamente moglie, figlio e suocera del proposto.

Avverso detto decreto hanno proposto separati ricorsi per cassazione Giovanni Fiordaliso, Caterina De Giuseppe, in proprio e quale esercente la responsabilità genitoriale sul figlio minore Francesco Fiordaliso, Caterina De Giuseppe e Filomena Branca.

2. Giovanni Fiordaliso, nonché la terza interessata Caterina De Giuseppe, in proprio e quale esercente la responsabilità genitoriale sul figlio minore Francesco Fiordaliso, hanno presentato un unico ricorso con il quale hanno chiesto l'annullamento del decreto deducendo, nell'ambito di un ampio motivo, il vizio di violazione di legge in ordine ai seguenti profili:

A) quanto alla pericolosità qualificata:

A1. illegittima applicazione retroattiva della fattispecie di pericolosità qualificata di cui all'art. 4, lett. i-bis, d.lgs. n. 159 del 2011 e ciò alla luce di quanto affermato dalle Sezioni Unite in tema di irretroattività dell'art. 578-bis cod. proc. pen. e dalla Corte EDU nella causa Gangemi c. Italia del 26/9/2024;

A2. omesso esame dei motivi di appello e della memoria in cui sono stati illustrati e ricostruiti gli elementi da cui desumere la liceità della provvista impiegata per gli acquisti e gli investimenti effettuati nel tempo;

A3. omesso esame delle risultanze del proc. "Martingala" in cui il concorrente nel reato ascritto nel proc. "Waterfront", Gallo Domenico, è stato assolto con formula piena dal reato di intestazione fittizia della società VFG s.r.l., condotta che, unitamente alla intestazione fittizia della società FABIT viene valorizzata a carico di Fiordaliso per ascrivergli il compimento di atti contrari ai doveri di ufficio consistenti nell'avere omesso di denunciare la riconducibilità di dette aziende a Gallo. Si aggiunge, inoltre, che con sentenza del 6/6/24 - sopravvenuta al giudizio di prevenzione e prodotta con la successiva memoria trasmessa il 28/4/25 - la Quinta sezione della Corte di cassazione ha annullato con rinvio il decreto emesso nel procedimento di prevenzione a carico di Gallo per il riesame della sua pericolosità sociale.



A4. Si rileva che nessuno dei reati contestati al proposto ha generato un profitto e, quanto alla truffa aggravata, si lamenta l'omesso esame da parte della Corte territoriale dei documenti allegati alla citata memoria del 9/10/2023 in cui si era dedotto che in relazione agli appalti residuati (ATI-Carena-Sposato e Ati-Futura-Comeba), erano stati emessi i collaudi ufficiali a conferma della qualità del materiale bituminoso impiegato dalla Fabit.

Sempre in relazione all'imputazione di truffa aggravata, si lamenta l'omesso esame dell'ulteriore argomento difensivo relativo alla fallacia delle conclusioni cui erano giunti i consulenti del Pubblico Ministero, Terzi e Nigro, fondato sia sulla nota redatta dagli stessi consulenti, allegata alla memoria del 17/2/22, che su una consulenza della difesa.

A5) Omesso esame dell'esito positivo del procedimento disciplinare a carico del proposto, che è stato reintegrato nel posto di lavoro.

B) quanto alla pericolosità generica

B1) si rileva che tale pericolosità è stata dedotta dagli elementi del procedimento "Camaleonte", rispetto al quale è sopravvenuto un elemento di novità costituito dalla sentenza di assoluzione emessa il 3/4/24, dep. il 25/9/24, nella quale è stata esclusa l'esistenza dell'associazione per delinquere e si è affermato che l'attività d'impresa svolta dal Musolino nell'appalto Anas non rispondeva ad un sistema spartitorio di infiltrazione mafiosa nei pubblici appalti, di concerto con Fiordaliso. Peraltro, con riferimento alle corruzioni, nell'atto di appello si era rappresentata l'efficacia preclusiva del giudicato cautelare favorevole al ricorrente.

Inoltre, in disparte la rilevanza delle decisioni in sede di incidente cautelare e della sopravvenuta assoluzione, si deduce l'apparenza della motivazione sui presupposti della fattispecie di pericolosità, come affermati dalla sentenza della Corte cost. n. 24 del 2019, della abitudine delle condotte delittuose e della loro natura lucrogenetica, nonché l'omesso esame delle specifiche doglianze formulate con l'atto di appello in merito alle utilità rappresentate; a) dall'assunzione della moglie del proposto, in relazione alla quale si erano allegati elementi a sostegno della effettività del rapporto di lavoro, ritenuto fittizio dai Giudici di merito; b) dalla consegna al proposto di una Mercedes modello GLK in relazione alla quale si era argomentato che non costituiva una "regalia", ma un acquisto lecito funzionale ad un affare che il proposto intendeva fare con Mordà (venditore di auto); c) dalla promessa di assunzione del proposto quale direttore dei lavori della stazione ferroviaria Norman Foster, in relazione alla quale si era dedotto che dagli stessi elementi probatori offerti dal Pubblico Ministero emergeva che non vi era alcun accordo corruttivo, e ciò sulla base delle intercettazioni e delle dichiarazioni rese da De Michelis.

C) Quanto al calcolo della sproporzione:



C1. Omesso esame della tabella redatta dal consulente di parte Femia che ha apportato dei correttivi al prospetto della Guardia di Finanza per effetto dei quali aumentava la capacità di acquisto del proposto e della sua famiglia, tenuto conto della provvista finanziaria creata per effetto del dissequestro dei prodotti finanziari indicati a p. 51 del sequestro, cui conseguiva un saldo attivo di euro 42.407,41 che, unitamente alla provvista finanziaria esistente alla data di inizio del periodo di pericolosità (2013) avrebbe comportato per gli anni successivi una diversa entità della sperequazione a scalare, con conseguente maggiore capacità del prevenuto di effettuare acquisti.

C2. Omesso esame delle allegazioni contenute nella memoria del 9/10/23 in cui si erano indicate le ulteriori provviste finanziarie idonee ad aumentare la capacità di acquisto del proposto scaturenti: a) dalla rivendita, ad un prezzo maggiorato rispetto a quello di acquisto, dell'immobile sito in Campo Calabro; b) da ulteriori entrate finanziarie quali i bonifici effettuati dai genitori del proposto a favore dello stesso e gli ulteriori emolumenti lavorativi non soggetti a dichiarazioni dei redditi, quali i rimborsi.

D) quanto ai singoli beni confiscati:

D1. omessa valutazione della liceità della provvista con la quale è stato acquistato il terreno sito in località Trapezzi di Pellaro, provvista costituita dall'assegno circolare di euro 22.000 proveniente dal conto corrente dei genitori del proposto, rispetto alla quale il Pubblico Ministero non ha fornito alcuna prova della sua reale provenienza dal proposto;

D2. quanto al terreno di Campo Calabro, si deduce l'omessa valutazione della nota della Guardia di Finanza da cui risulta la liceità della provvista utilizzata per il suo acquisto;

D3. omessa valutazione della ricostruzione difensiva in merito alla liceità della provvista impiegata da Caterina De Giuseppe per l'acquisto della cantina in via Cappuccinelli, 9;

D4. omesso esame della ricostruzione contabile offerta dalla difesa con la memoria del 9/10/2023 in merito alla liceità delle provviste impiegate per l'acquisto degli ulteriori prodotti finanziari;

D5. omesso esame del contenuto della memoria del 9/10/2023 in cui era stato dimostrato che gli acquisti effettuati fuori dal periodo di pericolosità negli anni 2017, 2018 e 2019 non costituiva reimpiego di capitali accumulati nel periodo di pericolosità, essendo frutto dell'attività lavorativa del proposto;

D6. omesso esame delle deduzioni difensive contenute nella medesima memoria in merito al deposito di piccolo risparmio acceso presso Banca Intesa Sanpaolo, erroneamente ritenuto intestato al proposto, mentre in realtà era intestato al figlio Francesco;



D7, quanto alla confisca degli orologi Rolex, si deduce che gli stessi sono stati dissequestrati nel procedimento "Cumbertazione" dal Tribunale di Palmi per insussistenza del *fumus* relativo alla loro provenienza quale prezzo della corruzione. In relazione a detti orologi era stato peraltro dimostrato che avevano formato oggetto di una lista regalo da parte di parenti e amici del proposto.

3. Con successivo atto depositato presso la Cancelleria della Corte di appello di Reggio Calabria il 3/2/2025 nell'interesse dei ricorrenti principali e di Filomena Branca, si è dedotto, nell'interesse di Caterina De Giuseppe e Filomena Branca, il vizio di violazione di legge per la mancanza nel dispositivo del decreto impugnato del dissequestro del buono cointestato alle due ricorrenti De Giuseppe e Branca, del valore di euro 10.000, n. 92138502, accesso presso l'ufficio postale di Reggio Calabria il 12/2/2019.

4. Il Procuratore Generale, nella sua requisitoria, ha, innanzitutto, rilevato la legittimità dell'inquadramento del proposto nelle due categorie di pericolosità e, con riferimento alla sentenza assolutoria di cui si lamenta l'omessa valutazione, ha sostenuto che la stessa costituisce un elemento nuovo, sopravvenuto rispetto al giudizio di merito, che, in quanto tale, non può essere prodotto nel giudizio di legittimità. Quanto alla valutazione del giudizio di sproporzione tra il valore dei beni e i redditi dichiarati, ha sottolineato che le deduzioni difensive appaiono dirette a sollecitare una diversa lettura degli elementi posti a fondamento della decisione, contrapponendo le diverse risultanze della consulenza tecnica di parte, già oggetto di congrua valutazione da parte del Tribunale, ampiamente richiamata nel decreto impugnato.

Tuttavia, ad avviso del Procuratore Generale, la Corte di Appello non ha tenuto conto, ai fini della valutazione del quadro sperequativo, degli effetti delle revoche delle confische relative ai beni acquisiti negli anni dal 2010 al 2012.

Quanto ai singoli beni confiscati, si rileva, inoltre, che: a) con riferimento al terreno sito in Campo Calabro, dalla lettura del decreto impugnato appaiono emergere specifiche valutazioni in ordine alla portata della nota del 6.11.2020 della Guardia di Finanza, indicata in ricorso, con riferimento alla provenienza della relativa provvista per l'acquisto; b) in relazione ai beni acquistati in un periodo immediatamente successivo a quello di manifestazione della pericolosità sociale del proposto, dalla motivazione espressa nel decreto impugnato, che opera un riferimento alla costante sperequazione negli anni 2016, 2017, e 2018, non appaiono emergere gli specifici dati di fatto rilevatori di una diretta provenienza di quei beni dalla illecita ricchezza formatasi in precedenza, a fronte, in particolare,



della perimetrazione temporale della pericolosità sociale (dal 2013 al 2015) e delle deduzioni difensive in ordine all'attività lavorativa del proposto.

Quanto al ricorso dei terzi, si è rilevato che non emerge alcuna specifica censura e allegazione in ordine alla effettiva titolarità dei beni sottoposti a confisca in capo agli stessi, e, dunque, alcun elemento ulteriore idoneo a incidere sulla valutazione in ordine alla riconducibilità di tali beni al proposto. Si è, invece, ritenuto fondato il solo ricorso di Branca Filomena in relazione al buono n. 92138502 (cointestato con De Giuseppe Caterina).

5. Con due successive memorie i ricorrenti hanno ulteriormente argomentato in merito a taluni punti oggetto di censura rilevando, tra l'altro, che:

- la sentenza di assoluzione emessa il 3/4/24 è stata prodotta alla Corte territoriale mentre questa si trovava in camera di consiglio, ma la Corte, anziché rimettere la causa sul ruolo, ha respinto l'istanza sul presupposto che era ormai riunita in camera di consiglio.

- non è rilevante la circostanza che i consulenti della difesa non siano tati escussi in contraddittorio nel giudizio di cognizione (al pari di quelli del Pubblico Ministero), trattandosi di un elemento non imputabile al ricorrente;

- quanto alla censurata rilevanza dei collaudi, le opere sono state realizzate e il presunto profitto illecito, pari a euro 66.000, andava diviso tra i tre coindagati ed è stato oggetto di sequestro preventivo per equivalente;

- quanto all'acquisto dell'immobile sito in località Trapezi di Pellaro, contrariamente a quanto osservato dal Procuratore Generale, la difesa ha dimostrato l'origine lecita dell'acquisto del bene e che l'incapienza del patrimonio dei genitori del proposto, alla luce della cessione del quinto dello stipendio, non può costituire indizio di una operazione di acquisto simulata gestita dal proposto per celare una provvista di natura illecita;

- quanto al ricorso dei terzi interessati, ciò che rileva è l'omesso esame, da parte del decreto impugnato, di tutte le doglianze contenute nell'atto d'appello e nelle memorie allegate al ricorso principale.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Ragioni di ordine logico impongono di partire dall'esame delle censure formulate nel ricorso congiunto proposto da Giovanni Fiordaliso e Caterina De Giuseppe, in merito al calcolo della sproporzione tra il valore dei beni acquistati nel periodo di pericolosità e i redditi del proposto e ai singoli beni oggetto di confisca.

Entrambe le censure sono fondate per il seguente ordine di ragioni.



1.1. Quanto al giudizio di sproporzione, ritiene il Collegio che il decreto impugnato contiene una motivazione meramente apparente sul punto, fondata sulla acritica e ingiustificata ricezione delle tabelle sperequative, senza alcuna argomentazione che consenta di comprendere il metodo di calcolo adottato, nonché il significato e l'incidenza dei dati considerati. In particolare, non si comprende se si è tenuto conto del solo dato statico, relativo alla capacità patrimoniale, rispetto al quale colgono, comunque, nel segno le doglianze difensive relative all'omessa valutazione dell'incremento della capacità di acquisto del proposto collegato al dissequestro dei beni indicati nel dispositivo del decreto impugnato, ovvero la capacità economica legata alla provvista impiegata per l'acquisto dei singoli beni confiscati.

In ogni caso, qualunque sia il criterio adottato nel calcolo della sperequazione, la Corte territoriale non poteva omettere di considerare le evidenti ricadute del dissequestro dei prodotti finanziari e dei conti correnti intestati al proposto e alla moglie, e, in particolare, di valutarne l'incidenza sulla capacità di acquisto del proposto, in base all'anno di acquisto di ciascun bene restituito.

1.2. Sono, inoltre, fondate le doglianze relative alla ritenuta illiceità della provvista utilizzata per l'acquisto dei beni confiscati in quanto fondata su una motivazione apparente, con riferimento al terreno sito in località Trapezzi di Pellaro e del tutto mancante con riferimento agli altri beni confiscati.

Apparente, infatti, è la motivazione relativa alla provenienza dal proposto dei 22.000 euro utilizzati per l'acquisto del terreno: la ritenuta fittizietà della donazione della somma da parte dei genitori del proposto appare, infatti, fondata su un macroscopico salto logico correlato alla ritenuta e apodittica incompatibilità di detta donazione con la cessione del quinto dello stipendio effettuata dai genitori per un importo di euro 9.281,00. Non è dato, infatti, comprendere la ragione per cui, in assenza di alcuna analisi della complessiva situazione economica dei genitori, un siffatto atto, normalmente correlato ad un finanziamento, sia sintomatico della fittizietà della donazione.

2. L'accoglimento di tali doglianze ha una valenza assorbente rispetto all'esame delle questioni relative al giudizio di pericolosità in relazione alle quali ritiene il Collegio che gli elementi nuovi allegati dal ricorrente, pur non essendo deducibili in sede di legittimità, dovranno, invece, essere valutati dal Giudice del rinvio, trattandosi di elementi (l'assoluzione di Gallo dal reato di cui all'art. 512-bis cod. pen., l'annullamento con rinvio del provvedimento emesso nei suoi confronti nel giudizio di prevenzione e la sentenza di assoluzione relativa al reato di associazione per delinquere emessa il 3/4/2024) che, per come prospettato dal



proposto, potrebbero avere una valenza esiziale sul giudizio di pericolosità sia generica che qualificata.

3. È, infine, fondata la censura relativa alla mancanza nel dispositivo del decreto impugnato della restituzione del buono postale n. 92138502, atteso che nella motivazione la Corte territoriale ha disposto il dissequestro di tutti i prodotti finanziari nel 2019, anno in cui si è registrato un saldo economico positivo, senza disporre alcuna eccezione per il buono in questione, anch'esso acceso nel medesimo anno.

4. Alla luce delle considerazioni sopra esposte, va, dunque, disposto l'annullamento senza rinvio del decreto impugnato, limitatamente alla confisca del buono postale n. 92138502, di cui si dispone la restituzione agli aventi diritto; inoltre, con riferimento ai profili di illegittimità evidenziati nei punti precedenti, va disposto l'annullamento del decreto impugnato con rinvio per nuovo giudizio alla Corte di appello di Reggio Calabria in diversa composizione.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio il decreto impugnato limitatamente alla confisca del buono postale n. 92138502 disponendone la restituzione agli aventi diritto.

Annulla nel resto il decreto impugnato con rinvio per nuovo giudizio alla Corte di appello di Reggio Calabria in diversa composizione.

Manda alla Cancelleria per l'immediata comunicazione al Procuratore Generale in Sede per quanto di competenza ai sensi dell'art.626 cod. proc. pen.

Così deciso il 12 maggio 2025

Il Consigliere estensore
Debora Tripiccone

Il Presidente
Pierluigi Di Stefano

